

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 91

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 ottobre al 5 novembre 2003)

INDICE

CHINCARINI ed altri: sulla trasformazione dell'agenzia del demanio in ente pubblico economico (4-04935) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	Pag. 4779	FLORINO: sulla graduatoria degli allievi provenienti dalle scuole militari della Nunziatella di Napoli e Teulè di Milano (4-02931) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 4785
DANZI: sulla situazione delle conservatorie dei registri immobiliari (4-04883) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	4780	sulla bonifica dell'area di Bagnoli (4-04759) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4789
FABRIS: sulla Simest (4-05413) (risp. MARZANO, <i>ministro delle attività produttive</i>)	4784	STANISCI, BRUTTI Massimo: sugli aiuti umanitari in partenza dalla base dell'ONU di Brindisi (4-04409) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4791

CHINCARINI, GABURRO, DE RIGO, MAINARDI, SAMBIN, VANZO, STIFFONI, FRANCO Paolo, ARCHIUTTI, COSTA, BERGAMO, TREDESE, MONCADA, FALCIER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con recente provvedimento l'Agenzia del Demanio è stata trasformata in ente pubblico economico e certamente, per la capacità e la professionalità degli attuali vertici, centrali e periferici, la gestione del patrimonio demaniale sarà certamente più efficiente;

tuttavia risultano ancora pendenti nel territorio nazionale, ma in modo specifico nel Veneto, situazioni di rapporti patrimoniali indefiniti tra enti e privati e tra enti pubblici ed enti privati che, malgrado il decentramento amministrativo, rischiano il protrarsi di annosi contenziosi la cui conclusione, ancorché favorevole all'Amministrazione, di fatto potrebbe concludersi nel tempo con un vantaggio economico assolutamente risibile;

tali definizioni riguardano ed interessano l'ex demanio idrico (rogge o corsi d'acqua deviati), il demanio marittimo (relitti di aree abbandonate o utilizzate in maniera impropria o promiscua), il demanio della difesa (forti, batterie, postazioni oggetto di occupazioni abusive e di atti di spoliazione vandalici), l'ex demanio ferroviario, delle strade statali, eccetera, il cui censimento, regione per regione o anche comune per comune, sottrarrebbe tempo e risorse umane a un organismo di nuova costituzione e con slancio verso una gestione funzionale moderna; organismo che di fatto, per gli avvicendamenti di personale e abbandono di personale tecnico qualificato, non ha più elementi di raccordo e memoria storica sulle previgenti situazioni;

pur troppo, per quanti censimenti ed indagini siano stati fatti negli ultimi anni, la conoscenza e l'inventario dei beni di proprietà dello Stato e la loro individuazione è ancora un oggetto misterioso;

tale stato di cose rischia, in sede locale, a breve tempo, di vanificare lo sforzo di snellimento procedurale che per il neo-costituito Ente Demaniale, invece, è assolutamente prioritario e non più procrastinabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente costituire un ufficio stralcio ovvero un ufficio speciale, che provveda alla regolarizzazione e definizione dei pregressi rapporti patrimoniali tra enti privati e pubblici e il Demanio dello Stato mediante transazioni extracontrattuali. Tale struttura dovrebbe operare sulla missione e sugli obiettivi fissati, per un periodo massimo di un triennio, senza intralciare l'ordinaria attività degli uffici periferici competenti.

(4-04935)

(10 luglio 2003)

RISPOSTA. – L’Agenzia del demanio, nel piano annuale delle attività, allegato alla Convenzione per l’esercizio 2002, ha previsto il recupero dell’arretrato entro il 2004.

Le tipologie di arretrato prese in esame dal piano sono:

– quelle di natura prevalentemente economica comportanti maggiori entrate per l’Erario quali concessioni, locazioni, recupero crediti, sdemanializzazioni, oppure minori uscite per l’Erario, quali confische di beni mobili registrati, amministrazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, locazioni passive e richiesta di rimborsi;

– quelle relative ad attività volte alla tutela della proprietà, ossia contenzioso riguardante proprietà e confini, delimitazioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, assegnazione di alloggi, diniego di concessioni, usi governativi, ispezioni.

L’Agenzia del demanio ha precisato che la previsione dello smaltimento dell’arretrato è comunque condizionata all’interconnessione delle attività dalla stessa svolte con quelle di altri Uffici o Enti che possono influire, ovviamente, sui tempi.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

ARMOSINO

(31 ottobre 2003)

DANZI. – *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* – Premesso che: consta all’interrogante che fatti incresciosi avvengono quotidianamente in numerosi uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari, con saccheggi indiscriminati di dati che vanno ben oltre la pubblicità immobiliare garantita dal codice civile;

vi sono alcune società di servizi operanti in ambito nazionale che hanno costituito vere e proprie conservatorie parallele;

queste società rilevano quotidianamente, direttamente o tramite altri studi incaricati, tutti gli atti trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari;

detti atti successivamente vengono duplicati o riprodotti su supporti magnetici (copia integrale della nota di trascrizione);

le predette società rilevano anche le «Stampe delle note», prive dei dati relativi a visure regolarmente richieste e pagate, probabilmente con la complicità di qualcuno;

questo sistema permette a società di servizi private di avere nella propria banca dati tutti gli elementi per produrre relazioni sugli immobili e per creare elenchi di nominativi che hanno avuto «atti pregiudizievoli», vale a dire elenchi di soggetti «definiti a rischio» (che sono consultabili anche su Internet ad insaputa dello stesso soggetto interessato);

detto sistema permette di tenere «sotto controllo pacchetti di clienti degli Istituti di credito» (il cosiddetto servizio di monitoraggio), consen-

tendo la commercializzazione su Internet nella stessa forma in cui sono disponibili presso l'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari;

con questo sistema le società di servizi acquistano le note una sola volta, potendo poi impropriamente rivenderle;

queste strutture operano in contrasto con la normativa sulla *privacy*, rilasciando rapporti informativi su persone fisiche e giuridiche;

il danno conseguente alle imposte non riscosse (sulle note di trascrizione e sui nominativi) ammonterebbe a circa 2.000 miliardi di vecchie lire;

non è più ben chiaro il concetto che titolare della pubblicità immobiliare deve essere soltanto la Conservatoria dei registri immobiliari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare quanto sopra esposto;

quali provvedimenti si intenda adottare per ristabilire una situazione di trasparenza nella gestione di dati tanto delicati.

(4-04883)

(3 luglio 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante fa presente che talune società di servizi operanti in ambito nazionale, tramite rilevazioni quotidiane e sistematiche di dati presso le conservatorie immobiliari degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio, avrebbero costituito vere e proprie conservatorie parallele in grado di fornire, a pagamento, un servizio alternativo a quello della pubblicità immobiliare.

A tal riguardo, l'Agenzia del territorio ha innanzitutto precisato che, a proposito di «conservatorie parallele», si deve richiamare la distinzione (già evidenziata dalla giurisprudenza, vedasi per tutte la decisione del Consiglio di Stato n. 823 depositata il 24 ottobre 1994) tra gestione dei semplici dati informativi di pubblicità immobiliare (svolta dalle società di servizi) e funzione di conservazione e salvaguardia dei dati stessi, riservata istituzionalmente ed in via esclusiva all'Agenzia del territorio, mediante le operazioni, con effetti giuridicamente rilevanti, di trascrizione ed iscrizione degli atti relativi a beni immobili.

Pertanto, allo stato nessun soggetto può sostituirsi ai Servizi di Pubblicità Immobiliare nella funzione di «depositario ufficiale» dei dati relativi e «certificatore inoppugnabile» – fino a querela di falso – di ciò che risulta trascritto o iscritto nei pubblici registri.

Quindi, gli strumenti di garanzia del sistema risiedono *in re ipsa* nel fatto che solo le formalità ipotecarie espletate dagli Uffici dell'Agenzia producono quegli effetti giuridicamente rilevanti che costituiscono la ragione d'essere della pubblicità immobiliare.

Ciò detto, l'Agenzia del territorio reputa opportuno evidenziare preliminarmente che l'attività svolta dalle menzionate società di servizi può ritenersi, in via generale, lecita in quanto non incide sulla sopra cennata riserva pubblica di conservazione e pubblicità dei dati immobiliari, né ri-

sulta vietata da alcuna norma di legge. Anzi, l'articolo 2673 del Codice Civile, nel disciplinare il regime della pubblicità dei registri immobiliari, stabilisce che l'accesso agli stessi è consentito a chiunque, senza alcun limite o vincolo specifico al diritto di ciascuno ad ottenere copia delle formalità ipotecarie.

In sostanza, quindi, la facoltà di eseguire ispezioni ipotecarie rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo dell'utente il quale non è tenuto né a premunirsi di una particolare autorizzazione, né è obbligato a dimostrare l'oggetto specifico del suo interesse.

Per quanto attiene, invece, ai dati rilevati direttamente dagli utenti attraverso l'interrogazione a distanza, sempre a titolo oneroso per utenti privati, della banca dati ipotecaria (attività resa possibile in esito a stipula di apposita convenzione con l'Agenzia del territorio), risulta normativamente previsto (decreto ministeriale 10 ottobre 1992) il divieto di commercializzazione delle informazioni o di duplicazione o riproduzione simultanea delle stesse, unitamente al divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati.

Tanto precisato, riguardo all'accesso telematico alla banca dati ipotecaria, l'Agenzia formula alcune precisazioni in ordine alla definizione del concetto di «commercializzazione» dei dati stessi. Al riguardo l'Agenzia fa presente che detto concetto è da intendersi (parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 35572 del 29 marzo 1994) nel senso di «creazione di una organizzazione parallela al servizio di pubblicità immobiliare» e non quindi come semplice cessione al cliente, dietro corrispettivo, dei dati ipotecari di volta in volta richiesti.

Pertanto, prosegue l'Agenzia, la configurabilità della commercializzazione, oggetto di divieto, potrebbe ipotizzarsi laddove i dati, legittimamente acquisiti (anche per via telematica), comprese le stampe delle note ipotecarie, vengano immessi in commercio, anche attraverso canali telematici, in modo diretto, nella stessa forma in cui gli stessi sono disponibili presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare, risultando, in tal modo, immediatamente e direttamente accessibili a chiunque ed indipendentemente dallo specifico mandato conferito all'agenzia di servizi, di volta in volta, dal soggetto interessato.

Appare diverso, evidentemente, il caso in cui i dati acquisiti vengano messi a disposizione del soggetto per conto del quale l'acquisizione è stata effettuata, oppure vengano utilizzati soltanto in via propedeutica per la predisposizione di elaborati (relazioni, rapporti et *similia*) che costituiscono il frutto di una attività di tipo istruttorio, qualificabile come prestazione professionale, autonomamente retribuibile, per la quale non si profilano gli estremi della violazione del divieto di cui trattasi, sempre che tale attività non comporti la duplicazione dei dati legittimamente acquisiti e presupponga ogni volta un autonomo e specifico mandato al quale consegue l'accesso, con relativo assolvimento delle tasse ipotecarie.

Tuttavia non si può non osservare come la sempre più elevata diffusione della stipulazione di convenzioni con l'Agenzia stessa per il collegamento telematico, a pagamento, con la banca dati ipotecaria dovrebbe

verosimilmente tendere, tra l'altro, a ridurre gli effetti distorsivi rappresentati dalla costituzione di banche dati «parallele» agli Uffici di Pubblicità Immobiliare.

La citata Agenzia sottolinea inoltre che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 ha previsto, nel caso di violazione del divieto di «commercializzazione», «duplicazione» o «riproduzione», da parte dell'utente, delle informazioni acquisite tramite le interrogazioni a distanza della banca dati di pubblicità immobiliare, la revoca della concessione dell'accesso telematico.

La problematica della possibile formazione di banche dati ipotecarie «parallele» ha costituito materia di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in relazione al quale si attende la definitiva pronunzia del Consiglio di Stato.

Sulla ulteriore questione, sollevata dall'interrogante, che il trattamento e la diffusione presso terzi di informazioni riguardanti i soggetti registrati presso le banche dati di pubblicità immobiliare possa presentare aspetti di contrasto con l'attuale disciplina contenuta nella legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (relativa alla tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), non si reputa necessaria l'adozione di specifiche misure di tutela dei soggetti menzionati, in quanto i dati che li riguardano sono contenuti in registri conoscibili da chiunque e, come tali, rientranti nella previsione di cui all'articolo 7, comma 5-ter, e dell'articolo 12, lettera c), della suindicata legge n. 675 del 1996.

Infatti, l'articolo 7, comma 5-ter, della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, nel disciplinare gli obblighi del titolare del trattamento di dati personali, esonera, in particolare, il medesimo dall'obbligo di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, se i dati stessi pervengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Allo stesso modo, l'articolo 12, lettera c), della menzionata legge esclude che il medesimo titolare del trattamento dei dati debba richiedere ad un soggetto il consenso alla diffusione di informazioni che lo riguardano, se il trattamento riguarda dati contenuti in pubblici registri o documenti da chiunque conoscibili.

Tale disciplina normativa dei dati contenuti in pubblici registri è stata ribadita nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) abrogativo della legge n. 675 del 1996 con efficacia dal 1° gennaio 2004.

Il citato codice, disciplinando specificamente le singole categorie di destinatari della normativa, oltre ad aver esentato i soggetti pubblici dal richiedere il consenso dall'interessato (articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), ha statuito, all'articolo 24, comma 1, lettera c), che anche i soggetti privati non debbono premunirsi del consenso quando il trattamento «...riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati».

Tuttavia l'Agenzia del territorio fa rilevare che, se sotto il profilo della tutela dei dati personali, l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati da parte delle predette società al committente della prestazione professionale non sembra porre evidenti profili di contrasto con la normativa vigente, dubbi solleva, invece, l'attività generalizzata di messa a disposizione dell'utenza di un «archivio di notizie» relativo alla situazione immobiliare di alcuni soggetti, perplessità queste che l'Agenzia del territorio ha di recente prospettato direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, di cui si è in attesa di conoscere l'avviso al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(31 ottobre 2003)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

che la Simest SpA – Società a maggioranza pubblica (76% detenuto dal Ministero delle attività produttive e 24% da Banche ed Associazioni Imprenditoriali) – è stata costituita sulla base della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

che durante lo svolgimento dell'Assemblea del 26 luglio scorso è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Simest, composto da 9 Consiglieri di cui 5 di nomina pubblica (incluso il Presidente), attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero delle attività produttive, e 4 Consiglieri nominati dai Soci privati in Assemblea;

considerato:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre scorso è stata convocata per il 28 ottobre 2003 l'Assemblea dei Soci Simest con l'ordine del giorno: «Parte straordinaria: modifiche statutarie; Parte ordinaria: eventuali delibere conseguenti alle modifiche statutarie»;

che tali modifiche allo Statuto, come annunciato dal Ministro competente nell'Assemblea dello scorso luglio, riguarderebbero l'istituzione di una figura di Vice Presidente,

si chiede di sapere:

come sia possibile istituire una carica di Vice Presidente non prevista né nella legge istitutiva richiamata in premessa, né nelle successive modifiche normative;

se risponda al vero che il Vice Presidente sarà nominato in Assemblea dal Ministero delle attività produttive, ossia dall'azionista pubblico, in totale difformità alla procedura di nomina prevista dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, che prescrive la designazione per decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se risponda al vero che tale anomala procedura verrà adottata dal ministro Marzano per nominare proprio la d.ssa Paola Piccinini Tosato, membro della sua Segreteria e moglie del professor Tosato, collega del Ministro all'università;

se tali modifiche siano coerenti non solo con la legge istitutiva n. 100 del 1990 ma anche con le nuove norme per le Società per Azioni, operative dal 1° gennaio 2004.

(4-05413)

(15 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, in ordine alla progettata istituzione della figura di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Simest S.p.A., si rappresenta quanto segue.

La legge 100/90, istitutiva della Simest, prevede, in deroga all'articolo 2380 del codice civile, particolari procedure (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) per la nomina in Consiglio degli amministratori di area pubblica, fra i quali viene designato il Presidente. La stessa legge, peraltro, rinvia al codice civile per tutto quanto non ivi previsto.

Da quanto sopra consegue che, in linea con le disposizioni del codice civile, è legittimo prevedere che la nomina sia effettuata dagli organi deliberanti della Società, cioè dall'Assemblea ordinaria dei soci (e non già, come detto nell'interrogazione, dal Ministro delle attività produttive).

Premesso, quindi, che la nomina è rimessa alle deliberazioni dell'Assemblea, è indubbio che il *curriculum* professionale della dott.ssa Paola Piccinini Tosato, che ha una esperienza ultraventennale nel settore della internazionalizzazione, già membro di parte pubblica del Consiglio d'amministrazione, la rende eventualmente idonea, al pari degli altri membri del Consiglio, a ricoprire il ruolo di Vice Presidente della Società.

Infine la procedura di nomina da parte dell'assemblea è in linea anche con i principi previsti in materia dalle nuove normative sulle società per azioni.

Il Ministro delle attività produttive

MARZANO

(24 ottobre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che fino al 1999 gli allievi che conseguivano la maturità presso la Scuola Militare «Nunziatella» e che presentavano domanda di accesso all'Accademia Militare di Modena, se riconosciuti idonei alla visita medica e ad un accertamento psico-attitudinale, erano ammessi a frequentare il tirocinio con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza del 20% dei posti disponibili per ciascun corso;

che, precisamente, rispetto agli altri concorrenti non venivano sottoposti alla prova preliminare di cultura generale, alla prova di efficienza fisica, all'esame scritto di cultura generale, all'esame orale di matematica;

che, successivamente, pur restando in vigore la riserva del 20% dei posti a favore degli allievi provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito (si evidenzia che, nel frattempo, è stata aperta una Scuola analoga a Milano - Scuola Teuliè -), è stato imposto agli stessi di dover partecipare a tutte le prove concorsuali;

che, in particolare, l'ultimo bando di concorso per l'ammissione all'Accademia Militare di Modena ha previsto il superamento delle seguenti prove concorsuali: prova di selezione culturale, prova di efficienza fisica, accertamenti sanitari, accertamento attitudinale, prova orale di matematica, prova orale facoltativa di lingua straniera;

che, in tal modo, gli allievi della Scuola Militare «Nunziatella» sono stati posti sullo stesso piano dei concorrenti provenienti da un qualsiasi liceo o istituto di scuola media superiore; infatti, il diritto ad occupare uno dei posti riservati è subordinato al superamento di tutte le prove concorsuali;

che, esaminando le prove concorsuali di cui sopra, può rilevarsi quanto segue:

1) la prova attitudinale sembra superflua, considerato che gli allievi della Scuola Militare hanno dovuto già superare una prova analoga nella fase concorsuale di ammissione alla «Nunziatella» o alla «Teuliè», prova peraltro condotta dalla stessa commissione di psicologi che esaminano gli aspiranti all'Accademia Militare; durante i 3 anni di frequenza, gli allievi vengono periodicamente valutati in attitudine militare da parte dei propri comandanti gerarchici, ufficiali in servizio permanente, e, in caso di giudizio insufficiente, vengono espulsi dalla Scuola; la decisione dei giovani (di 15-16 anni di età) di frequentare una Scuola Militare particolarmente severa per tre anni impegnativi è segno inequivocabile di sicura predisposizione psicologica;

2) è da ritenersi del tutto inutile la prova ginnica poiché il severo addestramento ginnico-sportivo cui si sottopongono gli allievi è garanzia di un corretto sviluppo motorio, testimoniato dai lusinghieri risultati conseguiti ogni anno durante i campionati studenteschi, anche a livello nazionale;

3) non di meno sono da ritenersi inutili le prove culturali, poiché il profilo scolastico dell'allievo è costantemente seguito e valutato da docenti di altissimo livello professionale, reclutati con concorso pubblico e titolari di cattedra presso le Scuole militari;

4) la sola visita medica è plausibile considerato che i parametri di ammissione alla Scuola di un giovane di 15 anni devono necessariamente essere diversi da quelli richiesti a un giovane di 18 anni che concorre per l'ammissione all'Accademia Militare. Pertanto, all'idoneità fisica accertata all'atto di accesso alla Scuola Militare «Nunziatella» potrebbe anche non corrispondere altrettanta idoneità nella fase concorsuale di ammissione all'Accademia Militare;

che le prove di cui ai punti 1), 2) e 3) menzionati sembrerebbero mettere in discussione tutto il lavoro che si svolge presso le Scuole militari e ciò è inaccettabile se si considera che, a livello gerarchico, esse sono direttamente dipendenti dall'Accademia Militare;

che, di recente, presso lo Stato Maggiore dell'Esercito si è tenuta una riunione per cercare di individuare le cause del sensibile calo di domande di ammissione alle Scuole Militari che si è verificato negli ultimi anni: si è infatti passati da circa 1500 domande pervenute agli inizi degli anni '90 a circa 700 domande per l'ammissione all'anno scolastico 2002-2003;

che, da indiscrezioni trapelate, sembra che durante la suddetta riunione si sia ipotizzato che proprio l'assenza di un «canale preferenziale» verso l'Accademia possa essere una delle cause di tale drastica diminuzione di domande. A tale proposito è stata istituita una Commissione di studio per esaminare il problema e trovare adeguate soluzioni;

che sarebbe necessario che lo Stato mettesse a frutto le enormi spese sostenute per il sostentamento logistico-addestrativo degli Allievi delle Scuole Militari durante i 3 anni di corso (la spesa *pro capite* annua ammonta a diverse migliaia di euro per allievo);

che sarebbe, altresì, opportuno offrire agli allievi che decidono di proseguire la vita militare un vantaggio analogo a quello offerto da una recente legge dello Stato a coloro che, dopo aver conseguito la maturità presso le Scuole Militari, si avviano verso le varie università; a costoro, infatti, è attribuita la facoltà di evitare il servizio militare obbligatorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si ritenga di modificare il bando di concorso per l'accesso all'Accademia Militare di Modena prevedendo, per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari, il solo accertamento della idoneità fisica;

se comunque, al fine di stimolare la competitività tra gli allievi, non si ritenga di verificare la possibilità di subordinare l'accesso all'Accademia Militare anche al punteggio di maturità e alla valutazione finale in attitudine militare, prevedendo il computo della media dei voti per la formazione della graduatoria finale.

(4-02931)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla problematica oggetto dell'atto è opportuno, preliminarmente, soffermarsi sull'evolversi della normativa afferente.

Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, con decorrenza 1° gennaio 2002, ha abolito la riserva del 20% dei posti messi a concorso per l'Accademia militare dell'Esercito a favore degli allievi delle scuole militari e la possibilità di essere ammessi con precedenza sugli altri concorrenti.

La Forza armata, tuttavia, per non deludere le aspettative dei frequentatori delle scuole militari, avvalendosi delle disposizioni contenute nel

comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1987, n. 490, che consente di riservare nei concorsi per l'ammissione all'Accademia militare posti a favore di particolari categorie di proprio personale in servizio, ha continuato a mantenere la riserva del 20 per cento dei posti a favore dei frequentatori delle Scuole militari.

Peraltro, la specifica normativa vigente in materia di ammissione all'Accademia militare - decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - prevede che tutti i candidati sostengano le medesime prove concorsuali, senza alcuna distinzione tra gli ex allievi degli istituti militari e gli altri concorrenti.

Inoltre, per procedere all'assegnazione della percentuale dei posti riservati, subentra la necessità di individuare un criterio oggettivo per compilare la graduatoria degli allievi provenienti dalle due scuole militari richiamate dall'interrogante (Scuola militare Nunziatella di Napoli e Scuola militare Teuliè di Milano), presso le quali il voto della maturità e la valutazione dell'attitudine militare vengono attribuiti da commissioni diverse.

Lo scopo di sottoporre i giovani provenienti dalle due scuole allo stesso *iter* selettivo è proprio quello di escludere ogni ipotesi di disomogeneità di valutazione.

Ciò necessariamente vale nei confronti di tutti gli altri candidati, per ovvi motivi di equità e correttezza del procedimento selettivo. Né può essere invocata come valida - ai fini dell'ammissione in Accademia - la selezione attitudinale effettuata all'atto dell'ammissione alle scuole militari, in quanto essa è unicamente finalizzata ad accertare i requisiti necessari per affrontare i programmi addestrativi e formativi svolti presso i citati istituti, nonché a valutare le capacità adattative di giovanissimi aspiranti alla realtà di dette scuole.

Si tratta, quindi, di una selezione attitudinale e medica svolta nei confronti di soggetti in età adolescenziale, ovvero in un periodo evolutivo caratterizzato da cambiamenti e trasformazioni, sia sul piano fisico che psicologico.

È perciò necessario testare nuovamente non solo le attitudini degli aspiranti accademisti, ma anche le motivazioni e l'assetto emotivo all'atto del concorso per l'Accademia, per valutarne il proficuo inserimento in un nuovo *iter* addestrativo e formativo ben più intenso, finalizzato a formare l'ufficiale in servizio permanente, a cui corrisponde un profilo professionale di ben altro livello rispetto all'allievo della scuola militare.

È appena il caso di sottolineare, comunque, che gli allievi delle scuole militari venivano sottoposti a nuova selezione attitudinale per l'ammissione all'Accademia anche precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, è già previsto che quelle obbligatorie possano essere sostenute presso le scuole militari di provenienza, evitandone la ripetizione, mentre, per le prove facoltative produttive di punteggi incrementali utili per la formazione della graduatoria finale, devono essere sostenute dinnanzi all'ap-

posita Commissione incaricata della valutazione ed operante presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Per quanto concerne la riunione svoltasi presso lo Stato Maggiore dell'Esercito avvenuta in data 18 luglio 2002 si precisa che nella citata riunione è stato disposto che nell'ambito delle due scuole fossero organizzati specifici corsi di preparazione al concorso per l'Accademia, proprio per porre gli allievi in parola nelle migliori condizioni rispetto alle prove concorsuali.

In conclusione, si può assicurare l'interrogante che gli allievi delle scuole militari non subiscono alcuna penalizzazione rispetto ai concorrenti provenienti dagli istituti civili, ma, anzi, sono tutelati sia della vigente riserva di posti, sia dai corsi preparatori di recente istituzione.

A conferma di ciò, basti considerare che, nell'ultimo concorso per l'ammissione all'Accademia militare di Modena (184° corso), solo una parte dei posti (39) riservati ai frequentatori delle scuole militari sono stati coperti, in quanto, su 42 ammessi, una congrua aliquota (15 unità) si è dimessa dopo il tirocinio.

Stessa cosa sta avvenendo per il 185° corso, di cui è in atto il tirocinio. A fronte di una riserva pari a 34 posti, sono stati ammessi al tirocinio 38 allievi e, tra questi, 6 sono risultati dimissionari.

È di tutta evidenza, dunque, che le effettive ammissioni all'Accademia risultano essere inferiori alla disponibilità dei posti riservati ai frequentatori delle Scuole militari per cause imputabili alla volontà dei singoli e non all'*iter* concorsuale.

Infatti, la presenza di un certo numero di rinunciatari sembra avvalorare l'ipotesi di una selezione «naturale», sulla scorta della quale non si ravvede, oltre ai motivi già esposti, alcuna penalizzazione nei confronti dei giovani provenienti dalla Nunziatella o dalla Teuliè, come dimostra la capienza della riserva vigente a loro favore rispetto ai candidati che abbiano portato a termine il tirocinio.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(31 ottobre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso:

che, ad avviso dell'interrogante, i notevoli ritardi della bonifica dei suoli di Bagnoli (Napoli) sono da addebitare al Governo della precedente legislatura e all'«allegra» gestione della società Bagnoli S.p.a., che avrebbe dilapidato 350 miliardi di lire finanziati a tal fine;

che le responsabilità emerse per la mancata bonifica sono coperte, a giudizio dell'interrogante, da un «sodalizio istituzionale» corresponsabile dei misfatti nell'area di Bagnoli (Napoli);

che nella legge finanziaria relativa all'anno 2000, era stato inserito un ulteriore finanziamento di 75 milioni di euro per completare la suddetta bonifica, affidata al nuovo soggetto «Bagnoli Futura»;

che con reiterati interventi gli Amministratori del comune di Napoli ed il Consiglio della «Bagnoli Futura» hanno chiesto che venisse erogata la somma stanziata;

che la Casa delle Libertà ed i responsabili del Governo avevano assicurato l'erogazione dei fondi in tempi brevi;

che i ritardi possono causare l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza del soggetto preposto alla bonifica (articolo 18 della legge n. 179/2002),

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata bonifica nei termini stabiliti dalla legge attuativa;

come siano stati spesi i 350 miliardi di vecchie lire, e i relativi introiti della vendita a Indiani e Cinesi di forni, altoforni e treno laminato;

quali siano i motivi reali che inducono il Governo a non erogare i fondi per la bonifica dei suoli;

se corrisponda al vero che l'intervento sostitutivo, previsto nel caso di inadempienza del soggetto preposto, tenderebbe a favorire alcuni soggetti imprenditoriali in fase di costituzione.

(4-04759)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta che il Comune di Napoli, insieme con la Regione Campania, il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e Bonifiche, l'Autorità Portuale di Napoli, la Bagnolifutura spa e il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, ha sottoscritto il testo dell'Accordo di Programma, richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze e promosso dal Ministero dell'ambiente, preordinato all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, previsto dall'articolo 114, comma 17, della legge n. 388 del 2000.

Il suddetto Accordo di Programma individua i costi degli interventi e gli impegni per la copertura dei fabbisogni finanziari occorrenti a carico dei vari soggetti responsabili delle opere previste dal Piano, limitando l'intervento dello Stato al solo importo disponibile di 75.059.174,00 euro e ponendo a carico di altri soggetti interessati (comune di Napoli, regione Campania, Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e Bonifiche, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura spa) la copertura del rimanente fabbisogno.

L'Accordo di Programma, inoltre, reca una clausola di tutela secondo la quale i lavori di bonifica potranno essere iniziati solo una volta individuata la discarica per il conferimento dei rifiuti.

La Giunta comunale, quindi, ha provveduto ad individuare l'area di destinazione dei rifiuti inerti, così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 36/2003, provenienti dalla bonifica dei siti ex industriali di Coroglio-Bagnoli e degli eventuali ulteriori rifiuti provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità Portuale.

Il comune di Napoli si è, altresì, impegnato a elaborare ed approvare, dopo l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000, il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie, mediante l'utilizzazione dei rifiuti inerti provenienti dalla bonifica dell'area industriale di Bagnoli ed eventualmente della colmata.

Il suddetto decreto, recante l'approvazione del Piano di completamento della bonifica e del risanamento ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli, è stato sottoscritto in data 22 luglio 2003 ed è in corso di approvazione.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(22 ottobre 2003)

STANISCI, BRUTTI Massimo. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'aeroporto militare «Pierozzi» di Brindisi ospita, a titolo gratuito, la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNRHD), nata come consorzio di Agenzie Umanitarie ONU e di organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel campo dell'assistenza umanitaria alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o da emergenze complesse; essa è gestita dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ed è in grado di inviare soccorsi di prima necessità in qualsiasi parte del mondo entro 24/48 ore;

la Base è finanziata, al momento, dall'Italia, che sostiene ogni anno i costi di gestione, e dai contributi di altri paesi, che al momento sono scarsi e consentono di coprire un *target* che oscilla fra 60.000 e 100.000 persone colpite da catastrofi naturali e da eventi legati a conflitti, e questo, alla luce degli ultimi eventi, è chiaramente insufficiente a coprire i nuovi *target*;

all'interno della Base di Brindisi agiscono Agenzie ONU nel settore dell'alimentazione, della sanità, del coordinamento umanitario ed in quello che effettua attività di sminamento;

le operazioni umanitarie effettuate con persone e mezzi in partenza dalla Base di Brindisi sono numerose ed ampiamente documentate dalle notizie di stampa, e questo rafforza l'immagine dell'Italia nel mondo;

occorre ricordare, altresì, che l'Italia è prossima ad accedere alla Presidenza del semestre europeo e che è un'italiana a dirigere l'Agenzia Umanitaria ECHO, la D.ssa Costanza Adinolfi;

l'Agenzia ECHO (ufficio umanitario della Comunità Europea) ha il compito precipuo di aiutare i paesi sottosviluppati colpiti da disastri naturali e causati dall'uomo e di fornire assistenza e primo soccorso alle vittime di disastri o conflitti fuori dall'Europa;

oggi l'agenzia ECHO ha raggiunto un livello di aiuti umanitari che si può paragonare a quello fornito dagli USA;

da quando è sorta, nel 1992, ad oggi, l'ECHO ha fornito aiuti umanitari a più di 85 paesi e nel 2000 ha coperto aiuti di emergenza, aiuti alimentari ed aiuti ai rifugiati per un totale di circa 485 milioni di ECU,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di fornire i dati relativi agli aiuti umanitari in partenza da Brindisi, sia quelli riguardanti le risorse investite dall'Italia sia quelli relativi agli altri paesi europei;

se si ritenga opportuno rafforzare la struttura ONU di Brindisi con uomini e mezzi per far sì che gli interventi avvengano con maggiore tempestività ed efficacia;

se non si ritenga che il Governo debba adoperarsi affinché l'ECHO partecipi al polo umanitario ONU di Brindisi, perché alla Base sia data la possibilità di ricoprire un ruolo di maggiore risonanza internazionale;

se il Governo non ritenga opportuno potenziare la capacità di risposta alle emergenze complesse, che abbisognano di risposte globali, con l'ampliamento del numero delle agenzie e delle organizzazioni umanitarie, chiedendo all'ECHO di entrare a pieno titolo come *partner* del consorzio di Agenzie, al fine di dare alla Base maggiore risonanza internazionale e di attrarre altri donatori con la conseguenza di un potenziamento della Base stessa e di ulteriore accrescimento del suo prestigio.

(4-04409)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – In relazione al primo punto sollevato dall'onorevole interrogante, è utile ricordare che nel primo semestre dell'anno in corso gli aiuti umanitari in partenza dall'aeroporto di Brindisi sono stati pari a 564.000 tonnellate per aiuti relativi a programmi di emergenza finanziati dalla Cooperazione allo Sviluppo di questo Ministero degli affari esteri, 36.000 tonnellate, per programmi promossi da Organizzazioni non governative, 565.000 tonnellate, relative a programmi di altre agenzie ed organizzazioni umanitarie.

Questo Ministero segue con attenzione gli sviluppi delle attività presso il deposito di Brindisi, che prevedono una sostanziale espansione nel prossimo futuro. In tale favorevole presupposto sarà peraltro necessario mantenere od aumentare le disponibilità finanziarie al fine di rafforzare la struttura attualmente esistente che dipende dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

In linea con gli orientamenti di politica estera nazionali, ci stiamo adoperando affinché la struttura comunitaria preposta per gli interventi umanitari (ECHO) citata nell'interrogazione in questione possa partecipare alle attività d'assistenza umanitarie poste in essere presso la Base di Brindisi, aumentandone così sia l'importanza sul piano internazionale ma anche, di riflesso, l'immagine del nostro Paese.

Peraltro, la partecipazione dell'Agenzia Umanitaria ECHO alle attività umanitarie presso il deposito di Brindisi è auspicabile da parte di questo Ministero in quanto, coerentemente con la partecipazione delle altre Agenzie umanitarie interessate, aumenterebbe indubbiamente anche la capacità di risposta del deposito per fronteggiare emergenze umanitarie complesse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(23 ottobre 2003)
